

REP /2019

CITTÀ DI CARBONIA (Provincia del Sud Sardegna)

CONTRATTO RELATIVO ALLA GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA SU SARDEGNA CAT PER L'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER LE SCUOLE STATALI DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO. PERIODO: 2020-2023 – CIG 80597815AF

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di

_____, in Carbonia, nel Palazzo Comunale, Piazza

Roma, avanti a me _____, Segretario generale del

Comune di Carbonia, senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti

espressamente e col mio consenso rinunciato, sono comparsi i sigg.:

- _____, nata a _____ ()

il ___/___/19___, nella sua qualità di Dirigente del Settore Pubblica

Istruzione, codice fiscale 81001610922, domiciliata per la carica

presso la sede comunale, la quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che

rappresenta;

- _____ nato a _____ () il

___/___/19___ nella sua qualità di Rappresentante legale della

_____ con sede in

_____ (), Via _____,

_____, P. IVA _____;

Componenti della cui identità personale io segretario sono certo;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione Dirigente IV Servizio n. ----- del -----,
ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, è stata indetta una
procedura aperta da svolgersi in modalità telematica su Sardegna
CAT per “l'appalto per la gestione del servizio di ristorazione
scolastica per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di
1° grado. Periodo: 2020-2023”, con aggiudicazione secondo il criterio
dell'Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016;

- con Determinazione Dirigente IV Servizio n. ----- del -----
sono stati approvati gli atti di gara;

- il prezzo unitario del pasto a base d'asta ammontava a € 5,0985
oltre Iva e oltre € 0,0044 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
stimato dell'appalto di € 1.343.284,87 oltre Iva di legge comprensivo
di € 1.300,00 per oneri per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali non soggetti a ribasso;

- con Determinazione Dirigente IV Servizio n. ----- del -----
la procedura aperta per l'affidamento della fornitura in oggetto è stata
aggiudicata a favore della ditta ----- che
ha offerto un ribasso del -----% sull'importo di Euro 5,0985
soggetto a ribasso;

- l'aggiudicatario ha regolarmente costituito la cauzione definitiva per

mezzo di una polizza fideiussoria, emessa dalla -----

----- con il n. ----- in

data ----- per l'importo di Euro -----

-----;

- alle spese per la fornitura in oggetto del servizio si farà fronte con fondi del Bilancio comunale.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, a me personalmente note e giuridicamente capaci, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, formante parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto appresso:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

L'Ente, come sopra rappresentato, affida alla ditta -----

----- che accetta, per il tramite del Sig. -----

-----, nella sua qualità di

Rappresentante Legale, l'appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado. Periodo: 2020-2023.

Questo atto legalmente e formalmente obbliga la suddetta ditta ad eseguire il servizio in oggetto sotto la piena ed incondizionata osservanza delle norme e condizioni di esecuzione e modalità risultanti dai documenti di seguito elencati e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti anche se non materialmente allegati:

- Capitolato speciale d'appalto e Allegati al Capitolato;
- Offerta tecnica;

- Offerta economica;

Altresì si allega al presente contratto, per farne parte integrante e sostanziale, il Patto di Integrità recepito e adottato con Delibera di G.C. n° 138 del 16-09-2015 e sottoscritto digitalmente dalle parti.

ARTICOLO 2 - PRESTAZIONI

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nel presente contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

ARTICOLO 3 – DURATA

L'appalto (escluse le eventuali opzioni), avrà la durata di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Il servizio si svilupperà, per ogni anno scolastico, orientativamente dalla prima quindicina di ottobre o comunque dall'eventuale data successiva indicata dal Committente e, fino alla fine di maggio per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado, ed al 15 giugno per le Scuole dell'Infanzia.

ARTICOLO 4 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità del contratto medesimo.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVO

Il prezzo unitario del pasto è pari ad € -----, al netto del ribasso offerto in sede di gara di € ----- e oltre gli oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari ad € 0,0044.

L'importo complessivo meramente presunto stimato per l'intera durata

dell'appalto è pari ad € ----- compresi gli oneri della
sicurezza derivanti da rischi da interferenze pari ad € 1.300,00

Con riferimento a quanto stabilito nei menù contenuti nel presente
Capitolato, nel prezzo medio unitario di un pasto, in relazione al
Servizio di Ristorazione Scolastica si intendono interamente
compensati dal Comune alla I.A. tutti i servizi comprese le derrate, le
prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere espresso e
non, dal Capitolato, inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

I corrispettivi per i servizi prestati dall'I.A., saranno quelli risultanti
dall'offerta economica che avranno il carattere della
onnicomprensività.

Per la liquidazione del corrispettivo dovuto per tale servizio la I.A. dovrà
presentare al Comune all'inizio di ogni mese le fatture relative alla
fornitura di pasti effettuata nel mese precedente, che saranno liquidate
sulla base del prezzo d'offerta riferito al costo unitario di ciascun
pasto. Alle fatture dovranno essere allegati le bolle di
accompagnamento inerenti i pasti forniti, debitamente vistate dal
responsabile incaricato da ciascuna Scuola.

Si stabilisce sin d'ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la
rifusione di eventuali danni già contestati alla I.A., il rimborso di spese
ed il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione
o in subordine a mezzo di ritenuta da operarsi in sede di pagamento
dei corrispettivi di cui sopra.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Carbonia
– Ufficio Pubblica Istruzione - debitamente firmate dal legale

rappresentante della I.A o da un suo delegato, emesse secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e immediati. Le stesse saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Ufficio Pubblica Istruzione del timbro a calendario sulle fatture.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori su ciascuna rata mensile sarà operata una ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.lgs. 50/2016. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, previa regolarità del DURC.

La liquidazione delle fatture è comunque condizionata alle verifiche positive previste per legge ai fini della regolarità contributiva e fiscale della I.A..

Il Codice Univoco per la fatturazione elettronica è il seguente: **1ST468**.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della citata legge. La stazione appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori,

l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 6 – PERSONALE

Nel rispetto dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016 e, in considerazione della situazione locale di emergenza connessa al mantenimento degli attuali livelli occupazionali, derivante dalla crisi economica in atto particolarmente sentita nella realtà della Sardegna, le ditte partecipanti all'appalto dovranno avvalersi, in caso di aggiudicazione, in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria impegnati nel servizio di che trattasi, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e condizioni contrattuali, per il periodo di durata del servizio, prevedendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

In materia di personale la ditta appaltatrice dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- a) applicazione a tutto il personale impiegato nel servizio del contratto collettivo nazionale del lavoro relativo alla categoria di appartenenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- b) il personale utilizzato per l'appalto deve essere alle dipendenze dell'impresa appaltatrice;

c) il coordinamento per la preparazione dei pasti deve essere affidato a personale specializzato, in possesso di verificata esperienza nell'ambito della ristorazione collettiva;

d) il personale addetto alla preparazione e consegna dei pasti deve costituire, compatibilmente con l'efficienza dell'organizzazione del lavoro e con il rispetto delle norme di legge e contrattuali che consentono ai lavoratori periodo di assenza dal servizio, un riferimento il più possibile stabile per l'Amministrazione;

e) la ditta appaltatrice dovrà fornire, all'Ufficio Comunale competente prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo di tutto il personale assunto e dell'eventuale variazione, con l'indicazione delle mansioni espletate e del tipo di rapporto contrattuale;

f) la violazione alla normativa previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, dà titolo all'Amministrazione a portare avanti il procedimento per la risoluzione del contratto;

g) l'impresa appaltatrice deve ottemperare a propria cura e spesa a quanto disposto dagli artt. 37, 38, 39, 40, 41, 42 del D.P.R. 327/80 e successive modificazioni e integrazioni per quanto concerne i libretti di idoneità sanitaria, accertamenti sanitari preventivi, l'igiene, l'abbigliamento, la pulizia del proprio personale impiegato nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;

h) la ditta appaltatrice è inoltre obbligata alla integrale osservanza delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro contenute, in particolare, nel Decreto Legislativo 9

aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del contratto di appalto in quanto applicabili;

i) produrre copia del piano di sicurezza relativo al servizio assunto, prima dell'inizio dello stesso.

ARTICOLO 7 – PENALI

L'Impresa Appaltatrice si impegna a garantire la piena osservanza di tutte le disposizioni del Capitolato, pena la risoluzione del contratto. Le modifiche eventuali ad una o più clausole del Capitolato dovranno essere oggetto di accordo scritto con il Comune.

Qualora dal controllo operato dovesse risultare, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata aderenza/conformità ai livelli di servizi derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, compresi i livelli di servizi migliorativi ovvero aggiuntivi, derivanti dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario, verranno applicate le penali di cui all'articolo 64 del Capitolato.

Il Comune, altresì, a tutela delle norme contenute nel Capitolato, si riserva di applicare le penali di cui all'articolo 64 del medesimo atto.

Qualora gli inadempimenti delle condizioni contrattuali e dei livelli di servizi derivanti dall'offerta tecnica comportino ripetute applicazioni delle suddette penali, si procederà alla risoluzione del contratto a danno dell'Impresa Appaltatrice.

ARTICOLO 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

È facoltà dell'Ente risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a rischio e danno dell'Impresa Appaltatrice e

con riserva di risarcimento dei danni eventualmente arrecati, nei seguenti casi:

- a) mancato avvio del servizio alla data stabilita;
- b) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività della Impresa Appaltatrice;
- c) impiego di personale non dipendente dalla Impresa Appaltatrice;
- d) gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del capitolato in materia igienico-sanitaria;
- e) gravi violazioni e/o inosservanze delle norme del capitolato relative alle caratteristiche merceologiche;
- f) mancata osservanza del sistema di autocontrollo;
- g) casi di grave tossinfezione alimentare;
- h) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali o territoriali, ivi compreso il mancato pagamento degli emolumenti ai dipendenti della Impresa Appaltatrice che si protragga oltre novanta giorni;
- i) interruzione non motivata del servizio;
- l) sub-appalto totale o parziale del servizio non autorizzato;
- m) violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- n) difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta ed accettato dal Committente.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si
rivarrà sulla Impresa Appaltatrice a titolo di risarcimento dei danni
subiti per tale causa.

Poiché il Comune di Carbonia si avvale della facoltà prevista dall'art.
92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011, come successivamente
modificato e integrato, di procedere alla stipulazione del presente
contratto anche in assenza della informazione antimafia, regolarmente
richiesta alla competente Prefettura in data -----
mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.). il Comune
recederà dal contratto medesimo qualora siano accertati,
successivamente alla stipulazione, elementi relativi a tentativi di
infiltrazione mafiosa.

ARTICOLO 9 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere
risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole
essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida
con la quale venga indicato all'altro contraente un termine non
inferiore a giorni 15 (quindici) dalla sua ricezione per l'adempimento.

Allo spirare di detto termine il contratto si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 10 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto è -----
-----.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEI CREDITI

Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016, ai fini
dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. E' fatto comunque divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

ARTICOLO 12 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso che dovesse sorgere tra Amministrazione e Impresa Aggiudicataria, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del presente contratto, la definizione delle controversie è attribuita al giudice ordinario del foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13 – DOMICILIO

Agli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio legale presso il Comune di Carbonia, Piazza Roma 1.

ARTICOLO 14 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese ed oneri dipendenti dal presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, sono a totale carico del Concessionario senza diritto di rivalsa. Trattandosi di fornitura soggetta ad IVA, si chiede che per la registrazione sia applicata l'imposta in misura fissa, ai sensi di

quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché della Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.) per l'importo di Euro 45,00.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 16

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ----- pagine intere e di ----- righe della -----.

Il presente contratto viene, da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile sono approvate specificatamente le clausole di cui agli articoli: 8 (risoluzione del contratto), 9 (penali) e 13 (deroga foro competente).

IL DIRIGENTE

L'IMPRESA

Io sottoscritto, Segretario Generale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'Amministrazione digitale (CAD).

IL SEGRETARIO GENERALE